

NEWSLETTER CODICE DEL TERZO SETTORE

NUMERO 1



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

L'innovazione e il nuovo ordinamento apportato dal codice del terzo settore e le implicazioni per il mondo associativo

IL RUNTS

IL Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: le sue caratteristiche, le innovazioni introdotte e le modalità di iscrizione

Il Codice del Terzo Settore - [Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117](#) e successive modificazioni - ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cosiddetto Terzo Settore e, identificando e specificando in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al RUNTS:

- organizzazioni di volontariato (ODV);
- associazioni di promozione sociale (APS);
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso (SOMS);
- associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

LA VOSTRA DOMANDA

Uno o più argomentazioni trattate nella mail specifica:
infoterzosettore@siaitalia.it

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 17 Luglio 2017 il Codice del Terzo settore.

Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016). E avrà bisogno a sua volta, di ben **20 decreti ministeriali** perché funzioni, nella pratica, tutto quanto previsto.

La parola **riordino**, usata più volte anche dal sottosegretario Luigi Bobba, "padre" della riforma, è la più appropriata per indicare lo scopo principale del Codice.

Tre esempi sono sufficienti a farne comprendere la portata:

a) vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della "legge sulle Onlus" (460/97).

b) vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare **Enti del Terzo settore** (Ets).

Restano invece **fuori dal nuovo universo degli Ets**, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro; per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale di cui all'esempio successivo.

c) vengono definite in un unico elenco riportato all'articolo 5 le "attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" che "in via esclusiva o principale" sono esercitati dagli Enti del Terzo settore.

Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che "riordina" appunto le attività consuete del non profit.



Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi esistenti.

Il Registro avrà sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale.

Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo che sarà tra l'altro l'organo consultivo per l'armonizzazione legislativa dell'intera materia.

Gli Ets, con l'iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l'assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili e potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma.

Per la prima volta sono esplicitate in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni:

- cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione;
- incentivare la cultura del volontariato;
- coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, "se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".

Il codice del Terzo settore è intervenuto a riorganizzare la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come “Runts”) nel quale potersi volontariamente iscrivere.

Il Runts è uno strumento che permette di perseguire i principi di omogeneità, trasparenza, pubblicità sanciti nella legge delega n. 106 del 2016.

È un registro attraverso il quale riorganizzare il sistema di registrazione degli enti che “volontariamente” desiderino iscriversi in esso, ottenendo in tal modo di poter fruire di differenti ed importanti agevolazioni.

La locuzione “Ente del Terzo settore” (in acronimo “Ets”) ha, pertanto, assunto il compito di identificare una “qualifica civilistica” che determina, a sua volta, vantaggi di differente tipologia per l’ente che la assuma.

L’iscrizione nel registro rappresenta il momento fondamentale per l’Ente che voglia acquisire la qualifica di “ente del Terzo settore” ed è elemento costitutivo della stessa, oltre che strumento per la corretta gestione di tutte le informazioni utili a rendere trasparente e nota ai terzi l’attività e la struttura dell’ente.

Nel registro possono iscriversi (o comunque confluire secondo specifiche procedure e modalità) sia gli enti di nuova costituzione sia gli enti già costituiti che vogliono qualificarsi quali “Ets”, scegliendo la sezione che ritengano si adatti meglio al raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alle modalità operative o al proprio sistema di governance.

Il Runts è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.

È pubblico ed accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.



Il Runts costituisce l’elemento centrale per l’esistenza degli Ets, e ad esso sono collegate:

- le procedure da seguire per l’iscrizione e la cancellazione degli enti che desiderino acquisire tale qualifica o che la perdano volontariamente o per effetto di un provvedimento degli uffici competenti alla gestione del registro;
- le procedure per il deposito degli atti necessari ad iscriversi al citato registro ed a mantenere tale iscrizione;
- le regole legate alla complessiva gestione del registro;
- le procedure di comunicazione dei dati tra il registro imprese ed il Runts.

L’iscrizione al Runts e la conseguente acquisizione della qualifica di “ente del Terzo settore” non è obbligatoria ma lo diviene nel caso in cui l’ente voglia fruire delle agevolazioni fiscali e, più in generale, della legislazione di favore collegata a tale nuova qualifica.

La funzione e le procedure di attuazione e gestione del Runts sono attualmente disciplinate dagli articoli da 45 a 54 del codice del Terzo Settore e nel decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 (“decreto Runts”): quest’ultimo si compone di 40 articoli che disciplinano le procedure di iscrizione, le modalità per il deposito degli atti oltre che le regole finalizzate alla predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del registro stesso.

LA VOSTRA DOMANDA

Questa parte della newsletter è dedicata alle vostre domande e alle richieste di chiarimento che ricevo mensilmente nella mail specifica per l'assistenza relativa ai temi del Codice del Terzo settore, selezionando una o più domande che possano essere di aiuto a tutti i lettori.

Vorrei adeguare la mia associazione / creare una associazione: che forma giuridica scegliere?

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguitando finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l'assenza di scopo di lucro.

Le tipologie associative da considerare per le finalità comuni richieste sono:

Organizzazioni di Volontariato (OdV) sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati.

Può avvalersi del lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari.

Associazione di Promozione Sociale (Aps) è un'Associazione che svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati. Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati. Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipo di discriminazione all'accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.



L'Impresa Sociale è un ente privato che esercita un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. All'Impresa Sociale è ammessa la possibilità di ripartire gli utili e gli avanzi di gestione, seppure in forma limitata. Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa Sociale. Si intende svolta in via principale l'attività d'impresa d'interesse generale per cui i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi. È considerata di interesse generale l'attività di impresa nella quale sono occupati lavoratori molto svantaggiati e le persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora, che versano in condizione di povertà tale per cui non gli è possibile reperire e mantenere un'abitazione di autonomia.

Un Ente Filantropico è un particolare Ente del Terzo Settore (ETS) previsto dalla Riforma del Terzo Settore e descritto all'interno del Codice del Terzo Settore. Il fine dell'Ente Filantropico è quello di erogare, denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie specifiche di persone svantaggiate o di altre attività di interesse generale. Le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività derivano principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniale e attività di raccolta fondi.

Un Ente Filantropico è costituito in forma di Associazione riconosciuta o di Fondazione.